Firmato Da: SANNITE RITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 55a55 - Firmato Da: CIANGOLA MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 55775

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

Composta dai seguenti magistrati: dott.ssa RITA SANNITE

dott.ssa MARIA LUISA CIANGOLA dott.ssa PAOLA DE NISCO Presidente Consigliere rel. Consigliere

All'udienza del 20.11.2014, come da dispositivo in tale data, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in grado d'appello iscritta al n. 1158/2012 ruolo generale, promossa con ricorso depositato il 6.09.2012

DA

IL MESSAGGERO SpA con sede in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in L'Aquila presso l' avv. Fabrizio Marinelli con studio alla Via L. da Vinci n. 25 unitamente all' avv. Giovanni Lazzara che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso in appello

APPELLANTE

CONTRO

ALMONTI ROBERTO elettivamente domiciliato in L'Aquila presso il dott. Guido Fioravanti con studio in Scoppito (AQ) alla Via Provinciale n. 6 unitamente all' avv. Massimo Franceschelli che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 1040 pronunciata dal Tribunale di Teramo in funzione di giudice del lavoro in data 3.12.2010 ed avverso la sentenza definitiva n. 300 pronunciata dal medesimo Tribunale in data 25.05.2012.



CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE: in riforma delle sentenze (non definitiva e definitiva) impugnate, accogliere le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e, cioè: "rigettare integralmente ogni domanda ex adverso formulata anche in via istruttoria, in quanto inammissibile per l'avverato termine di prescrizione quinquennale, infondata nel merito e, comunque, articolata sulla base di conteggi errati ed inattendibili per l'accertamento dei quali ...potrà essere disposta Consulenza Tecnica di Ufficio" con condanna dell'appellato alla restituzione delle somme dallo stesso eventualmente percepite in forza delle statuizioni di cui alle sentenze impugnate; in via subordinata disporre la rinnovazione della CTU; in ogni caso, con vittoria delle spese del doppio grado.

PER L'APPELLATO: respingere l'appello, con condanna dell'appellante alla rivalsa delle spese del grado..

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La società Il Messaggero SpA ha impugnato le sentenze indicate in epigrafe con la prima delle quali è stato riconosciuto come intercorso tra le parti dall' 1.04.1996 al 30.09.2007 un rapporto di collaborazione giornalistica coordinata e continuativa da liquidarsi secondo equità, ai sensi degli artt. 1226 cod. civ. e 432 cpc utilizzando quale parametro di riferimento le tariffe stabilite dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti Italiani per le prestazioni autonome coordinate e continuative dei giornalisti non regolate dal CCNL (e, segnatamente, per l'ipotesi di cui al titolo I, lettera B, del tariffario) e, con la seconda, liquidata, all'anzidetto titolo, la somma di euro 931.230,24 oltre accessori con condanna della società anche alla regolarizzazione della posizione previdenziale.

In particolare, ha censurato dette sentenze: 1) per erronea qualificazione della fattispecie come collaborazione coordinata e continuativa e/o insufficiente esame delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio e, segnatamente, per essere stata la qualificazione del rapporto il risultato di un travisamento dei fatti di causa, mancando, nella specie, la presenza congiunta dei requisiti della continuità, coordinazione e personalità della prestazione, ravvisandosi, al contrario, soltanto gli elementi propri della prestazione autonoma e saltuaria caratterizzante la mera collaborazione articolistica, e ciò in quanto vi era stata sovrapposizione e confusione tra il concetto della continuità (che non consiste nella mera continuità cronologica e nella frequenza giornaliera della prestazione né nella consistenza numerica degli articoli redatti) e quello della assiduità della prestazione, in quando la prima si risolve nella messa a disposizione del lavoratore della propria opera in modo persistente nel tempo, in forza di una obbligazione che lo assoggetta al potere di controllo, disciplinare e direttivo del datore di lavoro, del tutto mancante nella



fattispecie in cui si era in presenza di una attività di tipo articolistica che, seppure assidua per il numero di articoli redatti ovvero della frequenza quotidiana della prestazione, tuttavia, non poteva dirsi continuativa difettando la sussistenza dell'obbligo della controparte di garantire la propria disponibilità tra una prestazione e l'altra; 2) per errata equiparazione dell'attività svolta dall'Almonti alla prestazione del collaboratore fisso e del redattore ordinario – peraltro, indebitamente sovrapponendo la prima alla seconda, nonostante le due figure fossero debitamente descritte dal CCNL - per omesso e/o insufficiente esame delle risultanze istruttorie in ordine all'attività effettivamente svolta dall'Almonti e, segnatamente, perché quest' ultimo, da un parte, aveva scritto di cronaca nera e giudiziaria senza avere la responsabilità di detti settori, compatibilmente con gli ulteriori impegni di lavoro che lo vedevano occupato in attività diverse, incompatibili, e a volte concorrenziali con quelle espletate per Il Messaggero (di direttore dell'emittente Verde TV, di lavoratore presso la società di comunicazione Emmelle dal medesimo costituita, di corrispondente dell'Ansa e di gestore di diversi uffici stampa quale ASL e Zooprofilattico) e, dall' altra, non aveva mai svolto alcuna delle mansioni tipiche del redattore ordinario (che si suole indicare come "cucina redazionale") essendosi limitato unicamente a scrivere articoli che poi inviava via e mail senza partecipare anche all'attività di coordinamento, impaginazione e titolazione che caratterizza detta ultima figura; 3) per erronea quantificazione delle esorbitanti somme liquidate, conseguenza sia della errata qualificazione del rapporto di lavoro sia della illegittima applicazione del tariffario professionale a fronte di un valido accordo inter partes sia perché quantificate all'esito di una CTU affetta da palesi vizi di nullità e, segnatamente, perché - senza spiegare il dissenso rispetto al criterio di calcolo concordato dalle parti (variabile in quanto proporzionato all'impegno profuso con riferimento alla "lunghezza del pezzo" fino al 2002 e, poi, in base al "numero delle battute") - aveva recepito le conclusione della CTU, la quale, dopo la prima convocazione in cui erano stati richiesti "chiarimenti" da avanzare al giudice circa le modalità di svolgimento, aveva proseguito i lavori peritali senza più interloquire con le parti, senza darne comunicazione alcuna, di fatto impedendo ogni contributo critico agli stessi, come denunciato (per violazione delle regole sul contraddittorio processuale) nel verbale di causa successivo al deposito della CTU e, in ogni caso, senza procedere all'esame materiale della quantità e della qualità dei "pezzi" scritti e pubblicati, verificando caso per caso, la produzione documentale ex adverso prodotta e, soprattutto, la tipologia del pezzo (al fine di poterlo qualificare esattamente ed in modo specifico come "articolo", "servizio" o "notizia") al quale applicare il corrispondente dato tariffario, detraendo, poi, quanto già percepito dall'Almonti, tenendo conto della documentazione sul punto allegata alla comparsa di costituzione, avendo, per contro, il CTU recepito pedissequamente, ritenendola certa, la classificazione dei "pezzi" fornita dal difensore dell'Almonti (all. n. 34, 35 e 36) in spregio al criterio indicato nella stessa sentenza non definitiva, nella quale era stato richiamato il tariffario di settore e, specificatamente, il titolo VII lett. D che porta la definizione della notizia, dell'articolo e del servizio ed alla ferma contestazione opposta alla possibilità di qualificare la produzione fornita



dall'Almonti tutta alla stregua di articoli, a prescindere dalla dimensione degli stessi e dalla loro riconducibilità agli schemi tipizzati dal Tariffario; 4) per contraddittorietà della motivazione in relazione alla disciplina e durata della prescrizione e, segnatamente, nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi sul presupposto, infondato, che la collaborazione coordinata e continuativa era disciplinata, stante la carenza di stabilità, come il lavoro autonomo e, quindi, fissando il termine di decorrenza solo dalla data di conclusione del rapporto collaborativo che, in ogni caso, avrebbe dovuto riguardare la conclusione della prestazione e non anche dell' intero rapporto pluriennale come, invece, erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, anche perché la decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di metus del lavoratore e non poteva non tenersi conto, allora, che l'Almonti non aveva minimamente addotto la sussistenza di un timore psicologico che potesse giustificare la rinuncia all'esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato quale è la retribuzione, comunque, da escludere per le numerose altre attività svolte nel periodo di interesse (di direttore dell' emittente Verde TV, di lavoratore presso la società di comunicazione Emmelle dal medesimo costituita, di corrispondente dell' Ansa e di gestore di diversi uffici stampa quale ASL e Zooprofilattico) e che, anzi, con il proprio comportamento inerte, prolungato nel tempo, aveva ingenerato il legittimo affidamento sull'abbandono delle pretese differenze retributive.

Ha concluso, perciò, come sopra.

Ha resistito l'appellato, ribadendo: a) come il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con assunzione di responsabilità di una specifica e predeterminata area di informazione (settori della cronica nera e giudiziaria) fosse stato provato dal complesso probatorio acquisito al processo, costituito sia dalla enorme produzione di articoli e servizi, distinti "anno per anno, mese per mese, giorno per giorno" e compendiati in "ben 12 faldoni dal 1996 al 2007 con elenco nominativo e numerico degli articoli e servizi (indicati e catalogati "notizie", "articoli", "servizi" riportando la relativa definizione adottata dal Tariffario del Consiglio dell' Ordine dei Giornalisti ed applicando i compensi ivi stabiliti per ciascuna tipologia di elaborato giornalistico) materiale non affatto contestato in 1° grado" attestante la continuità e la quotidianità delle prestazioni lavorative, corroborata dalla fatture, pure prodotte, da cui emergeva che percepiva un compenso mensile fisso per la collaborazione giornalistica senza alcun riferimento ai singoli articoli o agli articoli pubblicati sia dalle prove testimoniali acquisite con le deposizioni dei testi escussi, ivi compresi quelli di "marca aziendale; b) come l'insussistenza dei vizi procedimentali in ordine all'operato del CTU per non aver accolto ed accettato le richieste di rideterminazione e valutazione degli scritti quali notizie, articoli e servizi, fosse conseguenza della mancata formulazione di richieste siffatte da parte della società appellante nella memoria di costituzione di primo grado, come correttamente statuito dalla sentenza impugnata; c) come fosse corretta



la individuazione dei criteri fissati con la sentenza non definitiva per definire la natura del rapporto, le mansioni svolte ed i compensi spettanti e, segnatamente, in mancanza di una specifica pattuizone circa il parametro per la determinazione del compenso che era stato imposto unilateralmente ed arbitrariamente dalla società, il riferimento alle disposizioni del Tariffario Nazionale dei Giornalisti che imponeva per i collaboratori coordinati e continuativi un compenso "proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito" che tenesse conto della particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, comunque non inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività; d) la correttezza della decisione in ordine all' eccepita prescrizione.

Il medesimo ha concluso come sopra.

L'appello, fondato solo in parte, merita accoglimento per quanto di ragione.

Sicuramente infondata è l'articolata censura oggetto del primo motivo di gravame, attraverso la quale si inteso ridurre la collaborazione coordinata e continuativa nella quale la sentenza impugnata ha, del tutto coni visibilmente, affermato di poter inquadrare e qualificare il rapporto intercorso tra le parti a rapporto autonomo meramente occasionale.

Se si considera che ciò che contraddistingue questa tipologia di lavoro è l'assenza di coordinamento con l'attività del committente, il carattere episodico dell'attività e la mancanza di continuità della prestazione, atteso che il lavoratore autonomo occasionale deve poter svolgere la sua attività in piena autonomia e non essere vincolato dal committente ad orari rigidi e predeterminati, fatte salve ovviamente specifiche esigenze dell'azienda, dal momento che il lavoratore agisce in assenza di rischio economico e la sua attività non è strutturale all'intero ciclo produttivo, ma solo di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del committente, si comprende bene come non possa aderirsi alla ricostruzione proposta da parte appellante del rapporto di lavoro intercorso con l'appellato.

Questo, invero, si è caratterizzato con riferimento ad una prestazione resa nel tempo dall'appellato mediante un flusso di notizie che ha riguardato due settori di informazione come dimostrato dagli innumerevoli articoli redatti e dalle deposizioni dei testi escussi, i quali hanno riferito che l'Almonti si era occupato con continuità dei settori della cronaca nera e giudiziaria, presenziando alle conferenze stampa, frequentando gli uffici giudiziari, reperendo informazioni e provvedendo alla redazione di articoli e servizi, che inviava poi alla redazione mediante supporto informatico, anche on-line

Tanto dimostra che la redazione di Teramo del "Messaggero" ha ricevuto dal giornalista, pur in un contesto di atipicità operativa, un flusso continuo di notizie ed



articoli di stampa in una specifica e predeterminata area di informazione, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica che, in tal modo, si è assicurata la copertura di detta area informativa, rientrante nei piani editoriali, contando sulla disponibilità del collaboratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, nonostante l'Almonti collaborasse anche con una emittente televisiva locale e con altre agenzie di informazione (Emmelle, ANSA, etc.), trattandosi di circostanze compatibili con l'esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, al quale non sono connaturati, salvo diversa pattuizione, né l'obbligo di orario, nè il diritto di esclusiva in favore del committente.

Del resto, neppure parte appellante contesta che la collaborazione è stata resa nell'ambito di rapporti unitari e continuativi, anche se plurimi, avendo evidenziato piuttosto la mancanza di obbligo di orario, di giustificazione delle assenze, la presenza di altre collaborazioni giornalistiche parallele, la ricorrenza di un discrezionale potere di pubblicazione del pezzo gradito con possibilità di modifiche unilaterali da parte della redazione, l'esistenza di una retribuzione commisurata agli articoli pubblicati, vale a dire circostanze che sono idonee ad escludere il vincolo della subordinazione, ma non anche l'esistenza di una collaborazione coordinata e continuativa, in presenza dello stabile e duraturo affidamento all'appellato di ben due settori specifici di informazione, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che, in tal modo, si è assicurata, pur in un contesto di atipicità operativa, la copertura di detta area informativa.

Deve convenirsi, pertanto, con la sentenza impugnata che, con riferimento a quanto emerso dall'istruttoria e dalla produzione documentale, ha escluso che l'attività di collaborazione fornita dall'Almonti potesse configurare "una serie disancorata ed autonoma di prestazioni" – secondo la tesi di parte appellante - consentendo, al contrario, quelle stesse emergenze di ritenere che il medesimo ha svolto, con continuità, attività di cronista, reperendo ed elaborando le notizie e redigendo gli articoli costituendo, quotidianamente, un elemento essenziale ed indispensabile della pagina di Teramo del quotidiano "Il Messaggero".

In particolare, deve escludersi l'allegata erroneità della qualificazione della fattispecie come collaborazione coordinata e continuativa per l'asserita mancanza, nella specie, della presenza congiunta dei requisiti della continuità, coordinazione e personalità della prestazione, correlata all'affermata "sovrapposizione e confusione tra il concetto della continuità (che non consiste nella mera continuità cronologica e nella frequenza giornaliera della prestazione né nella consistenza numerica degli articoli redatti) e quello della assiduità della prestazione", dal momento che l'attività fornita dall'appellato presenta, come sopra già evidenziato, tutti gli elementi caratterizzanti della collaborazione coordinata a continuativa di natura giornalistica, vale a dire: lo svolgimento del lavoro con impegno esclusivamente personale, in totale autonomia e in assenza di assoggettamento all'etero direzione da parte dell'editore (che, invece, sembrerebbe essere necessaria, secondo l'appellante,



quando predica la "continuità" come "messa a disposizione del lavoratore della propria opera in modo persistente nel tempo, in forza di una obbligazione che lo assoggetta al potere di controllo, disciplinare e direttivo del datore di lavoro" per derivarne l'assenza nella fattispecie in cui, invece, si sarebbe "in presenza di una attività di tipo articolistica che, seppure assidua per il numero di articoli redatti ovvero della frequenza quotidiana della prestazione, tuttavia, non poteva dirsi continuativa difettando la sussistenza dell'obbligo della controparte di garantire la propria disponibilità tra una prestazione e l'altra"); continuità nel tempo delle prestazioni consistenti nella fornitura di una pluralità di contributi informativi (intendendosi per tale una serie di prestazioni lavorative reiterate in misura apprezzabile nel tempo, frutto di accordo tra le parti); la coordinazione da parte del committente per assicurare la coerenza dei contenuti informativi forniti alla linea editoriale; l'assenza di obblighi di esclusiva, fermo restando il rispetto della riservatezza rispetto ad informazioni relative all'attività del committente e a non svolgere attività che possono arrecare danno all'immagine o agli interessi del committente stesso; esclusione dalle strutture organizzative gerarchiche aziendali previste nell'organizzazione del lavoro redazionale e dal potere disciplinare dell'editore: esclusione da vincoli di orario, salvo il rispetto dei tempi tecnici di fornitura alla redazione o agli uffici di corrispondenza dei contributi destinati alla pubblicazione.

Pertanto, merita conferma la parte della sentenza che ha ritenuto sussistente inter partes - nel periodo di interesse (aprile 1996/settembre 2007) - un rapporto di lavoro autonomo di natura giornalistica con prestazioni rese nell'ambito di un rapporto collaborazione continuata e continuativa.

A diversa conclusione, invece, ritiene la Corte di dover pervenire con riguardo alle censure oggetto del secondo e terzo motivo di grave, le quali sostanzialmente investono i criteri di quantificazione di detta collaborazione, che per la connessione delle argomentazione possono essere esaminate congiuntamente.

In proposito, invero, il riferimento alla prestazione del collaboratore fisso e del redattore ordinario al fine di parametrare, poi, alla figura di quest'ultimo la categoria di prossimità con l'attività svolta dall'Almonti, per quantificare l'equo compenso a quest'ultimo spettante, tenuto conto della quantità e qualità del lavoro svolto nell'ambito temporale considerato, non appare congruo già alla luce delle effettivamente "esorbitanti" somme liquidate, alla quantificazione delle quali la sentenza è pervenuta all'esito di una CTU che ha recepito la classificazione dei "pezzi" fornita dal difensore dell'Almonti (all. n. 34, 35 e 36) nell'applicare il tariffario di settore indicato come parametro di riferimento dalla sentenza non definitiva, senza alcun esame, neppure a campione, della quantità e della qualità dei "pezzi" scritti e pubblicati e, quindi, senza alcuna verifica della relativa tipologia del pezzo (al fine di poterlo qualificare esattamente ed in modo specifico come



"articolo", "servizio" o "notizia") al quale applicare il corrispondente dato tariffario, cui detrarre, poi, quanto già percepito dall'Almonti.

Allo scopo di acquisire un contributo coerente con la finalità perseguita di procedere ad una valutazione dell'attività giornalista fornita dall'appellato nell'ambito dell'anzidetto rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che consentisse di individuare un equo compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto, la Corte ha ritenuto di domandare, ai sensi dell' art. 2233 cc, un "parere" all'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo "in ordine all'equa determinazione del compenso spettante a Almonti Roberto per la collaborazione coordinata e continuativa con la società Il Messaggero Spa dall' 1.04.1996 al 30.09.2007 presso la redazione di Teramo tenendo conto dell'importanza delle materie trattate, del tipo. della qualità e quantità delle collaborazioni che emerge dagli articoli, servizi e notizie prodotte, verificando, altresì, la conformità della tipologia a ciascuno di essi attribuita nell'elenco "nominativo e numerico degli articoli e servizi" che dal procuratore del giornalista si assumono "indicati e catalogati come "notizie", "articoli", "servizi" riportando la relativa definizione adottata dal Tariffario del Consiglio dell' Ordine dei Giornalisti ed applicando i compensi ivi stabiliti per ciascuna tipologia di elaborato giornalistico".

In proposito deve darsi atto, anzitutto, dello svolgimento dal parte dell'anzidetto Ordine di un lavoro di analisi eccellente e sicuramente gravoso, per pervenire alla certosina classificazione dei "pezzi", cui ha proceduto "per ciascuno degli scritti (notizie, articoli e servizi) contenuti nei fascicoli messi a disposizionead una valutazione non solo sulla base del numero delle righe, ma anche sull'analisi del contenuto e dell'importanza, nel contenuto storico, dei valori-notizia veicolati da ciascuno scritto" dando atto che nel materiale visionato gli "articoli" (intesi atecnicamente come "produzione giornalistica") che per "lunghezza" potevano essere classificati come notizie, sono stati considerati articoli (in senso tecnico) "per importanza giornalistica", così come, parimenti, alcuni "servizi" non presentando "un grado di importanza che la loro estensione lascerebbe presupporre" sono stati "declassificati ad articoli o notizie".

All'esito di detto minuzioso lavoro di classificazione – dal quale è risultata una "discordanza" di 19 "articoli" (sempre intesi atecnicamente come "produzione giornalistica") in meno rispetto al calcolo del numero di essi riportato negli allegati di parte appellata - il medesimo Ordine - per il calcolo dei compensi per ciascun "articolo" (inteso atecnicamente come "produzione giornalistica") - si è avvalso delle certificazioni relative alle autodenunce della società editrice "Il Messaggero" contenute nel sito web dell'Ada (Accertamenti diffusione stampa) dal 1996 al 2007 per accertare di tempo in tempo il numero delle copie diffuse in Italia ed all'estero pervenendo, così, ad individuare una diffusione superiore alle 250 mila copie dal 1996 al 2003 ed una diffusine inferiore alle 250 mila copie da partire dal 2004 fino a tutto il 2007.



Ciò ha consentito di adottare, per il calcolo di interesse, due parametri e, segnatamente, di applicare il parametro tariffario A, con riferimento al periodo 1996-2003, ossia quello per i quotidiani e periodici a diffusione nazionale con tiratura oltre 250 mila copie ed il parametro tariffario B, con riferimento al periodo 2004-2007, ossia quello per i quotidiani e periodici a diffusione nazionale con tiratura fino a 250 mila copie e, quindi, di pervenire ad individuare la somma di euro 614.363,63 quale determinazione dei compensi spettanti ad Almonti Roberto per la sua attività giornalistica a favore di parte appellante, in applicazione dei tariffari approvati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, dalla quale – detratta la somma percepita pari ad euro 119.363,63, la somma residuale dovuta in favore del medesimo è stata quantifica in euro 494.846,84.

Risultando detta quantificazione all'esito di una meticolosa e scrupolosa elaborazione condotta da organo dotato di indiscusse competenze tecniche, non resta che (ri)determinare nell'anzidetta somma quella che la società appellante è tenuta a corrispondere in favore dell'appellato - quale equo compenso differenziale secondo valori monetari attuali - per le prestazioni di lavoro autonomo di natura giornalistica da questi rese nell'ambito del rapporto di collaborazione continuata e continuativa protrattosi dall'1-04.1996 al 30.09.2007.

Ciò posto, non resta che esaminare la censura oggetto dell'ultimo motivo di gravame con il quale la sentenza impugnata è stata criticata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi sul presupposto – ritenuto infondato - che la collaborazione coordinata e continuativa fosse disciplinata, stante la carenza di stabilità, come il lavoro autonomo e, quindi, fissando il termine di decorrenza solo dalla data di conclusione del rapporto collaborativo e non già dalla conclusione delle prestazioni, senza tenere neppure conto del concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di metus del lavoratore, che sarebbe insussistente nella fattispecie.

Il motivo è infondato alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale formatosi presso la Corte di vertice ed espresso in numerosi precedenti (cfr. Cassaz. n. 17008/2014; n. 17935/2007) secondo cui la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo, ben diversa essendo la situazione psicologica in cui versa il lavoratore per il timore della risoluzione del rapporto, allorché si tratti di lavoro formalmente autonomo, da quella in cui il rapporto di lavoro sia garantito sin dall'inizio dalla stabilità reale, specificando, peraltro, che a nulla rileva, ai fini della situazione di soggezione in cui nel primo caso si trova il lavoratore, il successivo riconoscimento giudiziale della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolamentare la disciplina della prestazione (cfr. Cassaz. n. 1147/2011).

Inoltre, dall'espressa previsione di cui all'art. 2225 c.c., secondo il quale il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerare unico in



relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta, deriva che il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione, sicchè, del tutto condivisibilmente la sentenza impugnata ha stabilito la decorrenza della prescrizione dall'esaurimento dell'attività di collaborazione coordinata e continuativa, pacificamente cessata il 30.09.2007.

Ne consegue che - come già enunciato - l'appello deve essere accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata riformata limitatamente al profilo quantitativo.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale del gravame e, quindi, alla sostanziale soccombenza reciproca per compensare tra le parti le spese del grado.

P.Q.M.

La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, pronunciate, rispettivamente, in data 3.12.2010 ed in data 25.05.2012, così decide nel contraddittorio delle parti:

- Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma delle sentenze impugnate che per il resto conferma condanna la società Il Messagero SpA al pagamento in favore di Almonti Roberto della complessiva somma di euro 494.846,84 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla presente decisione fino al soddisfo, a titolo di equo compenso per le prestazioni di lavoro autonomo di natura giornalistica da questi rese nell'ambito del rapporto di collaborazione continuata e continuativa protrattosi dall'1-04.1996 al 30.09.2007;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.

L'Aquila 20.11.2014

IL CONSIGLIERE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Luisa Ciangola

Dott.ssa Rita Sannite

